

individuare ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1269/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, con organico superiore alle 2.000 unità lavorative, ed in situazioni di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità.

*Commi da 9 a 12,*

prevedono una serie di misure a favore delle imprese industriali dell'indotto automobilistico, in particolare:

- la cassa integrazione ordinaria non può superare i 24 mesi consecutivi ovvero il limite dei 24 mesi per più periodi non consecutivi;
- ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione dell'orario sia stata almeno pari al 10% dell'orario settimanale;
- fino al 10 agosto 2005 i suddetti periodi di integrazione salariale non rilevano nel computo del triennio massimo in cinque anni di cui alla legge n. 223/91.

*Art. 42. Confluenza dell'INPDAI nell'INPS.*

*Comma 1,*

stabilisce la soppressione, con effetto dal 1° gennaio 2003, dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, ed il trasferimento di tutte le strutture e funzioni all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.

Con effetto dalla medesima data, i titolari di posizioni assicurative ed i titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti presso il soppresso Istituto sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

L'iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

*Comma 3,*

con effetto dal 1° gennaio 2003, il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

- a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'art. 3, c. 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181;
- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.

*Comma 4,*

prevede la costituzione, per la durata di tre anni, di un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali dell'INPDAI, in carica alla data del 31 dicembre 2002, e di altrettanti dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali dell'INPS, coordinati dal direttore generale dell'INPS, che dovrà definire, entro il 31 dicembre 2003, l'unificazione delle procedure.

*Comma 5,*

disciplina il passaggio all'INPS del personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso e prevede la

conservazione del regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonché del trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.

*Comma 6,*

il Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all'art. 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze ed alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.

*Comma 7,*

autorizza il trasferimento all'evidenza contabile di cui al c. 1 della somma di 1.041 milioni per l'anno 2003, di 1.055 milioni per l'anno 2004 e di 1.067 milioni a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'art. 3, c. 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Trattasi di trasferimenti dal bilancio dello Stato a titolo anticipatorio ai sensi dell'art. 35 della legge n. 488/1998.

*Art. 44. Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro.*

*Comma 1,*

dispone dal 1° gennaio 2003 la totale cumulabilità tra la pensione di anzianità e i redditi da lavoro in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età possedute all'atto del pensionamento. La piena cumulabilità viene infatti consentita a condizione che, all'atto del pensionamento, la persona abbia maturato 58 anni di età anagrafica e 37 anni di contributi. Tale regime è applicato anche alle persone già pensionate in possesso dei predetti requisiti anagrafici e contributivi.

*Comma 2,*

a decorrere dal 1° gennaio 2003, gli iscritti alle forme di previdenza, di cui al c. 1, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre

2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità versando un importo pari al 30% della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, di cui al c. 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti posseduti alla data del pensionamento di anzianità.

Il versamento minimo non può essere comunque inferiore al 20% della pensione di gennaio 2003, mentre il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione.

La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianità, è considerata come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.

*Comma 3,*

dispone che per i pensionati di anzianità, i quali hanno percepito redditi di lavoro dipendente o autonomo in violazione delle norme relative al divieto parziale o totale di cumulo, non si applicano le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora versino un importo pari al 70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per il numero degli anni di inadempienza. Il versamento non può essere superiore a quattro volte l'importo della pensione di gennaio 2003.

*Comma 4,*

gli importi, di cui ai commi 2 e 3, dovranno essere versati entro il 16 marzo 2003 secondo le modalità definite dagli enti previdenziali di

appartenenza. Gli interessati possono effettuare entro tale data il versamento del 30% di quanto dovuto, rateizzando in cinque rate trimestrali la differenza, con l'applicazione dell'interesse legale.

*Comma 5,*

a decorrere dal 1° aprile 2003, prevede che i Comparti interessati dell'amministrazione pubblica, ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori dei trattamenti pensionistici, procedano all'incrocio dei dati fiscali e previdenziali per la verifica di situazioni non regolarizzate ai sensi del precedente comma 3.

*Comma 6,*

prevede l'aumento, per l'anno 2003, di 2,5 punti percentuali dell'aliquota di finanziamento e dell'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione separata, di cui al c. 26 dell'art. 2 della legge n. 335/95 e successive modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso del lavoro parasubordinato. Un ulteriore aumento di uguale importo è previsto per il 2004.

*Comma 7,*

dispone che gli enti previdenziali privatizzati, nel rispetto dei principi di autonomia, possono applicare le disposizioni del presente articolo.

*Art.48. Fondi interprofessionali per la formazione continua.*

Modifica quanto già previsto dall'art. 118 della legge finanziaria n. 388/2000 in materia dell'istituzione di fondi paritetici nazionali per la formazione continua per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi in questione sono tenuti al versamento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, all'INPS che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro.

*Art.49. Accertamento sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia.*

*Comma 1,*

prevede l'introduzione di criteri di verifica dei requisiti reddituali, ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS ai titolari residenti all'estero, che devono essere accertati mediante certificazioni rilasciate dalle competenti autorità estere.

*Comma 2,*

le economie derivanti dall'applicazione del c. 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini ed imprese operanti in territori della ex Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana.

*Art. 50. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.*

*Commi 1 e 2,*

prevedono nuove disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili, modificative dell'art. 10 del decreto legislativo n. 81/2000, con riferimento ai requisiti, maturati o che matureranno entro il 31 dicembre 2003, richiesti per ottenere l'indennità provvisoria commisurata al trattamento pensionistico spettante. Inoltre, i lavoratori che intendono richiedere tale indennità sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare apposita domanda entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'art. 12, c. 5, lettera a), del decreto legislativo n. 468/1997, determinati come indicato nel medesimo c. 1, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1° gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003.

*Comma 4,*

i lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che facciano richiesta per intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuata, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili.

La domanda dovrà essere corredata di una apposita dichiarazione di responsabilità con la quale l'interessato dovrà fornire le indicazioni sull'attività che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attività.

*Art. 62. Incentivi agli investimenti.*

Prevede una nuova disciplina della normativa di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000 in materia di agevolazione degli investimenti nelle aree svantaggiate allo scopo di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi e per acquisire i dati necessari per adeguati monitoraggi dei flussi di spesa. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il credito di imposta è attribuito alle imprese del Centro Sud esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree depresse già individuate dalla Comunità europea. La suddetta agevolazione è estesa alle imprese del Centro Nord ferma restando la preventiva approvazione da parte della Commissione europea. A tale riguardo sono stati messi a disposizione 30 milioni dal 2003 al 2006.

*Art. 63. Incentivi alle assunzioni.*

Prevede la proroga fino al 31 dicembre 2006 dell'incentivo per l'incremento dell'occupazione costituito da un contributo nella forma di credito di imposta. Per il 2003 ogni assunzione, che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al periodo precedente, attribuisce ai datori di lavoro per l'intero

territorio nazionale un contributo di 100 euro, ovvero di 150 euro se il lavoratore assunto è di età superiore ai 45 anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni.

Sono previsti 300 euro aggiuntivi per le assunzioni al Sud.

Per ottenere il bonus l'azienda dovrà presentare un'apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate.

*Art. 80. Misure di razionalizzazione diverse.*

*Commi 10 e 11,*

prevedono che tutte le comunicazioni anche in via telematica relativamente alla situazione dei lavoratori extracomunitari di cui al testo unico n. 286/1998 e successive modificazioni ed integrazioni debbono essere inviate, oltre che al Ministero dell'interno ed all'INPS, anche all'INAIL.

*Comma 17,*

prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'indennità di comunicazione di cui all'art. 4 della legge n. 508/1988, concessa ai sordomuti preverbalmente (art. 1, c. 2, della legge n. 381/1970) è aumentata di 41 euro per dodici mensilità.

*Comma 56,*

prevede in favore delle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 la sospensione, fino al 30 giugno 2003, dei debiti contributivi maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2003 "Modalità relative alla misura della riduzione dell'assegno sociale per i titolari ricoverati in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici".**

Il decreto dispone che il titolare di assegno sociale, di cui all'art. 3, c. 6, della legge n. 335/1995, nel caso in cui sia ricoverato in istituti di



cura o comunità con retta a carico di enti pubblici, percepisca il suddetto assegno in misura ridotta del 50%.

Nel caso in cui la retta sia parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari:

- in misura pari o superiore al 50% dell'assegno sociale, quest'ultimo viene corrisposto nella misura intera;
- in misura inferiore al 50% dell'assegno sociale, quest'ultimo viene corrisposto in misura ridotta del 25%.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2003 "Modalità e termini per il conseguimento dell'indennità *una tantum* ai superstiti, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335".**

Il decreto prevede la corresponsione dell'indennità *una tantum* in favore dei superstiti di assicurato, il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo.

L'indennità di cui trattasi compete ai superstiti:

- per i quali non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
- che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;
- che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, c. 6, della legge n. 335/1995, alla data del decesso dell'assicurato.

La predetta indennità viene erogata ai superstiti sopraindicati, nell'importo corrispondente all'ammontare mensile dell'assegno sociale in vigore alla data del decesso dell'assicurato, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditate a favore dell'assicurato stesso.

Per periodi inferiori all'anno, l'indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Viene liquidata a domanda, da

presentarsi ai competenti enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, sostitutiva ed esclusiva, negli ordinari termini prescrizionali.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 "Adeguamento del contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2001".**

Il decreto stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato da 1.276,50 euro a 1.308,36 euro annui.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 gennaio 2003, n. 31928 "Trattamento speciale edilizia".**

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31919 del 20 gennaio 2003, con decorrenza 6 aprile 2001, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Napoli per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste inoltre una serie di proroghe fino al 5 luglio 2003 (limite massimo).

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 gennaio 2003, n. 31937 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".**

Il decreto autorizza, per il periodo 2 novembre 2002 - 1° novembre 2003, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gepco Salc S.p.A. per un totale di 301 unità.

L'INPS eroga la prestazione ai lavoratori interessati e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

**Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 22 gennaio 2003, n. 31939 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".**

Il decreto autorizza, ai sensi dell'art. 7, c. 10-ter, della legge 236/93, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Federici Stirling S.p.A., per il periodo 1° ottobre 2002 - 30 settembre 2003, per un totale di 127 unità.

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**Ordinanza del Ministro dell'interno 31 gennaio 2003, n. 3262  
"Prosecuzione di interventi straordinari ed urgenti per il  
contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione  
clandestina".**

L'ordinanza interviene per far fronte ad una più efficace gestione delle operazioni connesse alla procedura di regolarizzazione del fenomeno dell'immigrazione clandestina ed, in particolare, autorizza il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad utilizzare, a tal fine, prestatori di lavoro temporaneo nel limite massimo rispettivamente di 900 e di 350 unità.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di 18.742.402,00 euro, utilizzando le risorse finanziarie derivanti dalle procedure di regolarizzazione di lavoro irregolare introitate dall'INPS.

Tali somme, già versate dal predetto Ente in conto entrate, sono riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7  
febbraio 2003, n. 57 "Regolamento recante modalità di  
attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n.  
388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi".**

Il presente regolamento si applica a coloro che, sebbene iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a forme sostitutive esclusive od esonerative della stessa ovvero a forme di previdenza gestite dagli enti privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509/1994 ed al decreto legislativo n. 103/1996, non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, l'anzianità contributiva necessaria per il trattamento pensionistico.

Ai suddetti soggetti, viene riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso le suddette gestioni, al

fine di ottenere la liquidazione della pensione autonoma, sia essa di vecchiaia o di inabilità, purché almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

La medesima facoltà di "totalizzazione" opera, anche, a favore dei superstiti degli assicurati ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni, ciascuna secondo la propria specifica normativa, è posto a carico della gestione cui è imputata la quota di pensione più elevata.

**Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 febbraio 2003 "Nuovo modello di emersione progressiva del lavoro irregolare e delle relative istruzioni".**

Il decreto approva il nuovo modello per la dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare, da utilizzare in sostituzione di quello approvato con decreto 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.

Prevede, inoltre, che le imposte e le contribuzioni sostitutive previste dall'art. 1, commi 2, 3 e 4 della legge n. 383/2001, vengano versate secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n. 241/1997 senza la possibilità di effettuare la eventuale compensazione dei crediti, prevista dall'art. 17 del suddetto decreto.

**Decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23 convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2003, n. 81 "Disposizioni urgenti in materia di occupazione".**

Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito le imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, aventi almeno 1000 unità lavorative, il decreto dispone che il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali può concedere, nel limite massimo di 550 lavoratori, i benefici economici e contributivi di cui all'art. 8, c. 4, ed all'art. 25, c. 9, della legge n. 223/1991 ai datori di lavoro acquirenti.

Le suddette agevolazioni sono riconosciute previa verifica dei seguenti presupposti:

- che l'imprenditore acquirente non si trovi nella situazione definita dall'art. 8, c. 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il recupero occupazionale dei lavoratori.

*La legge di conversione introduce nuove disposizioni in materia di indennità di mobilità lunga. In particolare, estende il beneficio in questione, di cui all'art. 1-septies, del decreto legge n. 78/1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176/1998, nel limite di 7.000 unità, in favore dei lavoratori che saranno licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004 dalle imprese i cui piani di gestione delle eccedenze sono stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali fino alla data del 15 giugno 2003. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, compresi quelli inerenti la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità lunga.*

**Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro".**

La legge prevede numerose deleghe al Governo relative, tra l'altro, alla revisione della disciplina dei servizi per l'impiego, la valorizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, la riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale, la razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo,

coordinato e continuativo, occasionale, accessorio ed a prestazioni ripartite.

*Art. 8.*

Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno, uno o più decreti per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro. I principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo deve uniformarsi riguardano, in particolare, la necessità di promuovere l'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della suddetta disciplina, la semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi, la razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, sotto la direzione ed il coordinamento operativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2003 "Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Determinazione delle tariffe di capitalizzazione delle rendite per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto".**

Il decreto determina le tariffe di capitalizzazione delle rendite per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto, da applicarsi alle domande presentate per il periodo successivo al 1° luglio 1997, dal personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e riferite a periodi per i quali il calcolo della pensione debba essere effettuato con il sistema retributivo.

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2003, n. 3265 "Disposizioni urgenti di protezione civile".**

La presente disposizione si applica a tutti i soggetti residenti, aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, ed ai medesimi soggetti direttamente interessati ad ordinanze sindacali di sgombero.

Prevede il recupero, da parte degli uffici competenti, dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte da precedenti provvedimenti di legge.

La riscossione avverrà, a decorrere dal 1° gennaio 2004, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.

**Legge 21 febbraio 2003, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità".**

*Art. 5-bis. Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

Apporta alcune modifiche alla legge finanziaria per il 2003 con riferimento, per lo più, a date e ad importi precedentemente previsti :

- All'art. 8 (*Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi*), c. 3, la data entro cui perfezionare il pagamento dei maggiori importi dovuti è fissata al 16 aprile 2003 (*prorogata al 16 ottobre 2003 dal decreto legge n. 143/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212/2003*). Qualora gli importi da versare eccedano la somma di 3000 euro per le persone fisiche e di 6000 euro per gli altri soggetti, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di